



# PROVINCIA DI MATERA

## SERVIZIO 6

NUM. 87 DEL 07-07-2025

REGISTRO GENERALE N. 1053 DEL 07-07-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 00236430757-30042024-1133 PROT. 0052679 DEL 02/06/2024 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO IN CONTRADA LE FERLE NEL COMUNE DI MATERA. SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 726 DEL 19/04/2021 PER INTEGRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI INERTI. DITTA: "NUZZACI STRADE S.R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CRISPI LIBERTÀ, 6 - BARI.

L'ISTRUTTORE  
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.  
F.TO FRANCESCO MALVASI

## Il Funzionario di E.Q.

### Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

**VISTA** l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0053492 del 04/06/2024 (acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 0012042, 0012043 e 0012044 del 07/06/2024) con la quale la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", ha presentato richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, relativa all'integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti a quelle già autorizzate di messa in riserva (R13), ubicato in Contrada Le Ferle nel Comune di Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

**VISTO** il Documento Previsionale di Impatto Acustico redatto dalla Ditta CERPES S.r.l. a firma del Tecnico Competente in Acustica Ambientale P.A. Lucio MORELLI, trasmesso, come documentazione integrativa spontanea da parte della Società proponente, per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0042274 del 07/04/2025 (in A.P. al n. 0006797 del 07/04/2025);

**PRESO ATTO** che la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 146 dal 14/05/2008, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (giusto attestato prot. n. 18158 del 14/05/2008);

### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 726 del 19/04/2021 con la quale la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Contrada Le Ferle nel Comune di Matera (MT);
- la Determinazione Dirigenziale n. 1312 del 28/05/2014 con la quale la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è stata autorizzata dalla Provincia di Matera - Area V Tutela del Territorio - all'esercizio della "Benna frantumatrice Mod. BF 90.3 Matr. N. 1790" prodotta dalla Ditta MECCANICA BREGANZESE S.r.l., ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 28, comma 7 del D.Lgs. n. 22/97) e L.R. n. 6/2001, art. 31, comma 1;

**PRESO ATTO** che la Ditta ha presentato la suddetta domanda di AUA per integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) a quelle già autorizzate di messa in riserva (R13), di provenienza da attività di costruzione e demolizione propria o di terzi;

**CONSIDERATO** che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

**PRESO ATTO** che ai fini dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 726 del 19/04/2021 la Società "NUZZACI STRADE S.r.l." ha richiesto e ottenuto i seguenti documenti, trasmessi dalla Società richiedente unitamente all'istanza di modifica sostanziale proposta:

- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche - Prot. UFFICIALE.0018020 del 20/06/2022 - **Preventiva verifica di conformità al PRGR e procedibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 Novembre 2018**, con la quale la Regione ha ritenuto il progetto di "Richiesta di pronuncia di fattibilità alla modifica sostanziale A.U.A. D.D. n. 726 del 19/04/2021, relativamente al progetto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, ricadente nel Comune di Matera in Contrada Le Ferle" **conforme con riserva** agli indirizzi del P.R.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8;
- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale- D.D. n. 23BD.2024/D.00341 del 25/03/2024 con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 7 di **non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.** e **parere**

**favorevole** sulla **Valutazione di Incidenza Ambientale, fase di screening**, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per il **“Progetto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato alla Località Le Ferle del Comune di Matera”** proposto dalla Ditta **“NUZZACI STRADE S.r.l.”** con obbligo di prescrizioni;

**VISTA** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e s.m.i.);

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - *“Norme in materia ambientale”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle *“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”* e Parte V riferita alle *“Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

**VISTO** il D.M. del 05/02/1998 - *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22”*;

**VISTO** il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

**VISTO** il D.M. n. 350 del 21/07/98 - *“Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22”*;

**VISTO** il D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024 - *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i, relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

**VISTO** il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008”*;

**VISTO** il D.P.R. n. 59/2013 - *“Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012”*;

**VISTO** in particolare l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale *“Autorità competente”* ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA;

**VISTA** la *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013”* emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

**VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - *“D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 492/2019 - *“Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016”*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - *“Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)”*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

**VISTO** il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 “Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche” n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

**VISTA** la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - “LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane” - (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

**VISTA** la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

**VISTE** le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A<sub>1</sub> e A<sub>2</sub> allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
  - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
  - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
  - riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

**ATTESO** che, l’art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 59/2013 stabilisce, in caso di modifica sostanziale dello stabilimento, la presentazione di una nuova istanza e che pertanto comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

**CONSIDERATO** che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ **COMUNE di MATERA (MT)** per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001 e per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l’ASM competente;
- ✓ **ASM di Matera** - U.O.C. Medicina del lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;
- ✓ **A.R.P.A.B.** - Ufficio Acqua, Ufficio Aria e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati - per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell’art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

**VISTO** che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0019421 del 19/09/2024 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall’art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 04/10/2024 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 04/11/2024;

**TENUTO CONTO** che in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- ✓ l’ARPAB, con nota Prot. G.0016038/2024, pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0110636 del 03/10/2024 (in A.P. al n. 0020482 del 04/10/2024) faceva richiesta alla Ditta di documentazione integrativa (integrazioni richieste dall’Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati e dall’Ufficio Acqua), necessaria per l’espressione del proprio parere di competenza;

- ✓ il Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana - Servizio Ambiente e Igiene - con nota prot. n. G.104931/2024 del 08/10/2024 pervenuta per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0112087 del 08/10/2024 (in A.P. al n. 0020812 del 09/10/2024), facendo riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra, invitava l'ASM - Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana - U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - a far pervenire allo scrivente Settore del Comune il proprio parere di competenza in materia di tutela della salute pubblica ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
- ✓ la Ditta proponente trasmetteva per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0114552 del 16/10/2024 (in A.P. al n. 0021495 del 16/10/2024) la documentazione integrativa richiesta dell'ARPAB;
- ✓ l'ARPAB, con nota Prot. n. G.0018101/2024 del 04/11/2024 trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0120788 del 04/11/2024 (in A.P. al n. 0022977 del 04/11/2024) inviava le osservazioni agenziali in esito all'istruttoria degli uffici specialistici e, nello specifico, l'Ufficio Suolo, Rifiuti e siti Contaminati e l'Ufficio Acqua facevano richiesta di ulteriori integrazioni documentali mentre l'Ufficio Aria esprimeva il proprio parere di competenza con prescrizioni;
- ✓ la Ditta proponente trasmetteva per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0023846 del 28/02/2025 (in A.P. al n. 0004039 del 28/02/2025) la documentazione integrativa richiesta dell'ARPAB;
- ✓ la Ditta proponente, inoltre, relativamente alla modifica sostanziale richiesta nell'istanza di AUA, produceva come integrazione documentale spontanea, il nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, trasmesso per il tramite del SUAP ID 4935 prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0042274 del 04/02/2025 (in A.P. al n. 006797 del 07/04/2025);
- ✓ con nota prot. n. 0008260 del 29/04/2025, questo Ufficio faceva richiesta al Comune di Matera - Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani - dell'espressione del parere di competenza impatto acustico ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- ✓ il Comune di Matera - Settore Ambiente, Igiene e Parchi Urbani - Servizio Ambiente e Igiene, con nota prot. n. G.0043336/2025 del 30/04/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 prot. n. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0056040 del 30/04/2025 (in A.P. al n. 0008375 del 05/05/2025) rilasciava il **nulla osta** relativo alla tutela dell'inquinamento acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, con prescrizioni;
- ✓ con nota prot. n. 0008613 del 05/05/2025, questo Ufficio riapriva i termini della Conferenza di Servizi indetta in data 19/09/2024, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della Conferenza, al **20 maggio 2025**;
- ✓ l'ARPAB con nota prot. n. G.0010229/2025 del 29/05/2025 (in A.P. al n. 0010596 del 29/05/2025) riportava le proprie Osservazioni specialistiche in esito all'istruttoria degli uffici agenziali:
  1. in merito alla tematica **aria**, l'Ufficio competente esaminata la documentazione allegata all'istanza, esprime il proprio parere con prescrizioni;
  2. in riferimento alla matrice **acqua**, l'Ufficio competente sulla base della documentazione tecnica fornita dal proponente in riscontro alla nota di richiesta di integrazioni, ritiene che il proponente abbia riscontrato solo parzialmente alla precedente richiesta di integrazione e richiede nuovamente chiarimenti relativi ai punti di scarico n. 1 e n. 2 ed allo scarico finale (canale);
  3. in merito alla tematica **Suolo e Rifiuti**, l'Ufficio competente, presa visione della documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Matera, comunicava le proprie osservazioni;
- ✓ la Ditta proponente trasmetteva per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0086269 del 13/06/2025 (in A.P. al n. 0011837 del 13/06/2025) la documentazione integrativa in riscontro alla richiesta ARPAB del 29/05/2025;
- ✓ l'ARPAB con nota prot. G.0012177/2025 del 26/06/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 4935 Prot. REP\_PROV\_MT/MT-SUPRO/0097163 del 26/06/2025 (in A. P. al n. 0012939 del 26/06/2025) comunicava le Osservazioni relative alla matrice **acqua**;

**RILEVATO** che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico il Comune di Matera (MT) e l'ASM Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente agli aspetti urbanistici ed alla regolarità igienico-sanitaria, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui " ... *la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni*";

**PRESO ATTO** che successivamente all'istanza di modifica sostanziale presentata dalla Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è stato emanato il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 - "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006" che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti derivanti

dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuto a seguito di operazioni di recupero;

**CONSIDERATO** che la piattaforma di trattamento rifiuti della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è stata aggiornata a quanto dettato dal D.M. 127/2024 e, pertanto tale procedimento si considera quale adeguamento ai criteri stabiliti nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127, Art. 8 - Norme transitorie e finali;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l.", per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Contrada Le Ferle nel Comune di Matera, Foglio di mappa n. 117, Particella 100, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 726 del 19/04/2021, attesa la sostanzialità della modifica prospettata, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." è titolare di una piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) già autorizzata in A.U.A. dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente con D.D. n. 726 del 19/04/2021, per un quantitativo totale di rifiuti trattati pari a 184.820 tonn/anno;
- la modifica progettuale proposta dalla Ditta consiste nell'integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti per un quantitativo massimo pari a 184.740 tonn/anno, a quelle già autorizzate di messa in riserva (R13);
- l'area interessata dall'attività di messa in riserva e stoccaggio sottoprodotti occupa una superficie complessiva pari a 7.500 mq ed è pavimentata con conglomerato bituminoso. Adiacente a tale area è presente un'altra area, di superficie pressoché simile (7.500 mq) non destinata ad attività di recupero ma esclusivamente allo stoccaggio delle materie prime seconde (MPS o sottoprodotti). Tutta l'area risulta completamente recintata;
- l'attività di recupero (R5) sarà effettuata mediante l'uso della benna frantumatrice della Meccanica Breganzese S.r.l. Mod. BF 90.3 matr. 1790, già regolarmente autorizzata per l'esecuzione di campagne mobili ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 6/2001, art. 31, comma 1, dalla Provincia di Matera con D.D. n. 1312 del 28/12/2014. Tale scelta gestionale comporterà la rinuncia ad utilizzare l'attrezzatura per le campagne mobili che rimarrà invece ad esclusiva dotazione della piattaforma di Contrada Le Ferle;
- l'impianto di recupero si presenterà suddiviso in due settori funzionali:
  - area riservata al conferimento ed alla messa in riserva del materiale da avviare al recupero,
  - area di stoccaggio del materiale derivante dal trattamento in attesa di certificazione e successiva commercializzazione.

È previsto inoltre il deposito temporaneo del materiale estraneo, ottenuto dalle lavorazioni a cui i rifiuti stessi sono sottoposti. Tale materiale verrà raccolto in un deposito temporaneo all'interno di cassoni scarrabili per categorie omogenee di rifiuti e con cadenza trimestrale sarà avviato al recupero presso impianti terzi regolarmente autorizzati;

- il ciclo produttivo può essere così rappresentato:
  - accettazione rifiuti inerti,
  - movimentazione e stoccaggio in cumuli,
  - trattamento,
  - stoccaggio dei sottoprodotti,
  - riutilizzo.

I materiali recuperati all'interno dell'impianto potrebbero essere utilizzati direttamente dalla Ditta nello svolgimento delle proprie attività oppure essere venduti a terzi. A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28/06/2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti di costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152", la Ditta effettuerà produzione di aggregato recuperato (End of Waste) per alcune tipologie di rifiuti, secondo i dettami contenuti nel D.M. 28/06/2024 n. 127 che, sarà stoccato all'interno delle aree previste per la gestione dei materiali End of Waste (come da planimetria allegato al presente provvedimento);

- la società proponente ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata dal legale rappresentante della Società stessa Sig. Claudio Ferdinando NUZZACI allegata alla documentazione presentata con l'istanza di A.U.A., con la quale dichiara che la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi:
  - ✓ non prevede la presenza di sostanze pericolose nello scarico delle acque in quanto oltre a non essere previste lavorazioni che possano produrre reflui, la stessa tipologia dei rifiuti recuperati (non pericolosi) a priori esclude la possibilità di riscontrare la presenza di sostanze pericolose all'interno dello scarico;
  - ✓ non prevede l'installazione di un impianto a fanghi attivi poiché non produce nessun effluente da depurare;
  - ✓ non è interessata da attività di recupero ambientale;
  - ✓ non prevede la presenza di impianti di recupero energetico tramite incenerimento;

- ✓ non prevede l'utilizzo di nessun tipo di solvente;
- ✓ non prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del D.M. 05/02/1998.

Inoltre dichiara:

- ✓ che l'attività da realizzare presso la piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi risulta compatibile con le norme urbanistiche e sanitarie vigenti;
- ✓ di rinunciare all'autorizzazione dell'impianto mobile ECO FRANTUMATORE della MECCANICA BREGANZESE SRL, Mod. 90.3 Matr. 1790, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), poiché sarà utilizzato ad esclusiva dotazione della piattaforma già autorizzata con AUA n. 726 del 19/04/2021, per le attività di recupero (R5) dei rifiuti inerti;
- dalla valutazione delle modifiche apportate al ciclo lavorativo, nonché da quanto descritto limitatamente dal proponente (cfr. R.T. *Valutazione emissioni polveri diffuse*, datata maggio 2024 Rev 0) ed indicato nel parere ARPAB con prot. G.0010229/2025 del 29/05/2025 (acquisito dall'Ente con prot. n° 10596 del 29/05/2025), si considerano, ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della salubrità dei lavoratori, esclusivamente le emissioni polverulente diffuse totali.

### EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI TOTALI

Dalla documentazione di riferimento presentata (cfr. R.T. *Valutazione emissioni polveri diffuse*, datata maggio 2024 Rev 0) dal proponente, i punti, individuati come generatori di polveri diffuse, associati alle attività e lavorazioni del materiale inerte trattato, sono i seguenti:

- carico/scarico di rifiuti inerti sui mezzi da carico, sorgente considerata come non significativa rispetto alla diffusione polverulenta,
- attività di frantumazione, vagliatura, macinazione ed agglomerazione del materiale inerte, sorgente indicata come **ED1** nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*,
- innalzamento polverulento dai cumuli di materiale inerte depositato (1) nell'area riservata al conferimento ed alla messa in riserva del materiale da avviare al recupero e (2) nell'area di stoccaggio del materiale derivante dal trattamento in attesa di certificazione e successiva commercializzazione, sorgente indicata come **ED2** nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*,

prevedendo di mitigare le emissioni e la dispersione delle polveri diffuse con:

- sistemi di bagnatura ad acqua da irrorare durante le operazioni di frantumazione secondaria (25-100 mm), frantumazione terziaria (5-25 mm), frantumazione fine e vagliatura,
- copertura dei nastri trasportatori,
- bagnatura con getti d'acqua proporzionali all'umidificazione dei depositi di rifiuti inerti in cumuli, al fine di attenuare l'azione disperdente del vento (innalzamento polverulento),
- impermeabilizzazione di tutta la piattaforma con idonei sistemi per limitare al minimo l'innalzamento polverulento dovuto all'attrito volvente del transito dei mezzi da carico.

Inoltre, il proponente dichiara che l'attività di recupero di rifiuti inerti è discontinua e dipendente dalle attività di cantiere che ad essa sono correlate.

**CONSIDERATO** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**RICHIAMATI** i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 726 del 19/04/2021;

**IL FUNZIONARIO DI E.Q.**  
F.to Geom. Francesco MALVASI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA III**

**LETTE** le premesse innanzi riportate;

**VISTA** la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

**VISTO** l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**VISTO** l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

**TENUTO CONTO** che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

## **D E T E R M I N A**

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "**NUZZACI STRADE S.r.l.**" per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Contrada Le Ferle nel Comune di Matera, Foglio di mappa n. 117, Particella 100, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
  - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali di stoccaggio e recupero rifiuti;
  - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
  - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
  - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. **146** del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento **sostituisce** a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 19/04/2021 alla Ditta "**NUZZACI STRADE S.r.l.**";
- 6) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
  - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE:**

preso atto del parere ARPAB - Ufficio Acqua riportato nella nota prot. G.0012177/2025 del 26/06/2025, si ritiene che lo scarico rappresentato dalla cunetta stradale, definito dal proponente "canale superficiale in terra" non sia impermeabile ma possieda una propria permeabilità e pertanto si configuri come scarico su suolo, nella fattispecie identificato come S01 quello relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato nel quale si effettuano le operazioni di messa in riserva e recupero rifiuti inerti ed S02 quello relativo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale pavimentato nel quale verranno stoccati i materiali End of Waste, per i quali è fatto obbligo osservare le seguenti prescrizioni:

- a) attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dall'area di recupero dei rifiuti non pericolosi e dall'area di stoccaggio dei materiali End of Waste, con l'obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 4 - Scarico su suolo - dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
  - b) effettuare in occasione del primo evento meteorico, a distanza di 48 ore, un campionamento ed un accertamento analitico delle acque in uscita dagli impianti di trattamento, con certificato d'analisi invece che con rapporto di prova, relativamente ai parametri di cui alla Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;
  - c) la presenza di anomalie e/o scarichi fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione degli scarichi stessi;
  - d) garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità degli scarichi per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
  - e) divieto di diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
  - f) effettuare un autocontrollo semestrale degli scarichi S01 ed S02 per i parametri ritenuti significativi e, riguardante il rispetto dei valori limite, previsti dalla Tabella 4 (Scarico su suolo) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
  - g) eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
  - h) assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -
- a) per contenere le emissioni polverulente diffuse, il gestore dovrà implementare misure gestionali per limitarne i valori, durante la conduzione dell'attività, pur discontinua, come da Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
  - b) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella "*Tabella riassuntiva delle emissioni*" che segue;
  - c) i cumuli di materiale inerte in periodi particolarmente siccitosi dovranno essere irrorati con acqua nebulizzata per limitare l'innalzamento delle polveri totali e la loro conseguente diffusione;
  - d) in caso di vento forte, si dovranno sospendere temporaneamente le attività a più alta generazione di polveri per mitigarne la loro diffusione (frantumazione, vaglio, movimentazione e carico del materiale frantumato) e, ove necessario, al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili semoventi;
  - e) occorre limitare la velocità di percorrenza dei mezzi da carico all'interno delle aree di lavoro; inoltre, le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli dovranno essere adeguatamente irrorate nella stagione estiva, anche se impermeabilizzate;
  - f) assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali inerti polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale minima possibile durante le fasi di carico degli automezzi di trasporto, in modo da evitare la sospensione e la dispersione di polveri;
  - g) per i mezzi da carico di materiali inerti polverulenti è raccomandato l'utilizzo di teli di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
  - h) il gestore dovrà assicurare in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento delle polveri diffuse;
  - i) i macchinari ed i sistemi usati per la preparazione e la produzione dei materiali inerti polverulenti (nastri trasportatori, impianto di frantumazione e vibrovaglio) dovranno essere carenati;
  - j) le corrispondenti fasi lavorative (selezione, frantumazione, macinatura e vagliatura dei materiali inerti trattati) dovranno essere irrorate con acqua nebulizzata;

- k) i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente (sistemi d'irrorazione e nebulizzazione dell'acqua) dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornita dal costruttore dell'impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate su apposito registro;
- l) inoltre, dovrà essere definita dalla Ditta una procedura di gestione degli eventuali malfunzionamenti degli impianti, in modo da poter prevedere un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi da intraprendere;
- m) si dovrà provvedere alla costituzione<sup>3</sup> di una barriera verde frangivento per il contenimento delle polveri sul lato Sud e Sud-Est del perimetro dello stabilimento;
- n) i punti di misura delle polveri sospese sono individuati con:  
**ED1** - postazione statica ubicata a non più di 4 metri dall'attività di frantumazione, vagliatura, macinazione ed agglomerazione del materiale inerte, durante la piena attività lavorativa ed a monte rispetto alla direzione del vento predominante ad inizio campionamento,  
**ED2** - postazione statica ubicata in modo equidistante tra i cumuli di materiale inerte depositato (1) nell'area riservata al conferimento ed alla messa in riserva del materiale da avviare al recupero e (2) nell'area di stoccaggio del materiale derivante dal trattamento in attesa di certificazione e successiva commercializzazione, durante la piena attività lavorativa ed a valle rispetto alla direzione predominante del vento ad inizio campionamento;
- o) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa a regime** della nuova riorganizzazione dello stabilimento;
- p) eseguire, nell'arco di **venti giorni** dalla data di messa a regime della nuova riorganizzazione dello stabilimento, una determinazione del particolato aerodisperso campionato dalle postazioni statiche **ED1** ed **ED2**, riportate nella "Tabella riassuntiva delle emissioni";
- q) gli autocontrolli analitici successivi al primo ciclo di campionamenti saranno eseguiti con periodicità pari a mesi **dodici (12)**;
- r) comunicare alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- s) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che cura la catena di custodia delle analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è conforme alle prescrizioni impartite dall'Ente Provincia di Matera e rappresentativo della durata del campionamento prescritto nelle condizioni lavorative di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- t) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni polverulente diffuse con periodicità annuale dovrà essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- u) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure;
- v) qualora i riscontri analitici della misura dell'inquinante prescritto superino i limiti di concentrazione indicati dalla "Tabella riassuntiva delle emissioni", ne sarà data comunicazione immediata Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) ed al Comune di Matera (MT).

#### **CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA**

- attenersi all' Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni";
- per la strategia di campionamento e l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;

- per la determinazione delle **polveri totali diffuse** si potrà applicare la norma NIOSH 0500 Issue 2 del 15/08/1994, modificandola per ottenere un volume di aria ambiente aspirata, analiticamente significativa;
- il monitoraggio con postazioni fisse D1 e D2 dovrà essere eseguito in condizioni meteorologiche secche (stagione estiva);
- contestualmente al monitoraggio delle polveri eseguito con le postazioni D1 e D2, dovranno essere riportati i principali dati meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità) riferiti alla durata del campionamento.

#### Tabella riassuntiva delle emissioni

**Ditta:** NUZZACI STRADE S.r.l.

**Localizzazione:** Località Le Ferle, agro del Comune di Matera.

**Tipo di attività:** MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

SIGLA POSTAZIONE	FONTI EMISSIVE	UBICAZIONE	INQUINANTE	Valori limite Concentrazione in mg/Nm <sup>3</sup>	Periodicità	NOTE
ED1	Attività di frantumazione, vagliatura, macinazione ed agglomerazione del materiale inerte.	≤ 4 metri dall'attività di frantumazione-macinazione-vagliatura-agglomerazione del materiale inerte.				
ED2	Cumuli di materiale inerte depositato (1) nell'area riservata al conferimento ed alla messa in riserva del materiale da avviare al recupero e (2) nell'area di stoccaggio del materiale derivante dal trattamento in attesa di certificazione e successiva commercializzazione.	Equidistanza tra i cumuli di materiale inerte depositato (1) nell'area riservata al conferimento ed alla messa in riserva del materiale da avviare al recupero e (2) nell'area di stoccaggio del materiale derivante dal trattamento in attesa di certificazione e successiva commercializzazione.	Polveri Totali diffuse	5	Annuale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, applicato al campionamento di tipo statico (postazione fissa).
DATI METEOROLOGICI	Fonti emissive monitorate ED1 ed ED2.	Nelle immediate vicinanze delle postazioni di misura ED1 ed ED2.	pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità.	-		-

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** –

Attendersi a quanto stabilito dal Comune di Matera - Nulla Osta ex Legge n. 447/1995(e s.m.i.), art. 8, comma 4 e 6 (nota Prot. n. 0043336/2025 del 30/04/2025):

1. entro 3 mesi dalla messa a regime degli impianti in progetto, con attività in funzione alla massima potenzialità, il proponente eseguirà misure fonometriche e relativa relazione, nella quale dovrà essere riportato l'esito delle misurazioni eseguite nelle postazioni già monitorate in fase ante operam;
2. i report delle misure fonometriche di verifica dei valori di immissione sonora dovranno riportare la verifica di quanto stimato dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, P.A. Lucio Morelli, nel D.P.I.A. rev00/2025 avendo riguardo a:

- ✓ la metodica utilizzata per tutte le misure fonometriche sarà quella prevista dal D.M. 16/03/1998 al fine di poter confrontare il valore rilevato con il limite previsto dalla legge. Le misure andranno restituite conformemente al D.M. 16/03/1998, mascherando tutti gli eventi atipici e non connessi con l'installazione, compreso il traffico veicolare per tutti i ricettori ricadenti nelle fasce di rispetto stradali. Le misure fonometriche andranno eseguite oltre che al confine aziendale, presso i ricettori potenzialmente esposti;
  - ✓ i risultati dei rilevamenti andranno trascritti nella relazione in conformità all'Allegato D al D.M. 16 Marzo 1998, verificando la eventuale presenza di componenti impulsive e/o tonali nella rumorosità rilevata ed il rispetto dei limiti previsti dalla Legge, conformemente al predetto D.M. Le misure dovranno consentire di verificare il rispetto dei limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/05/1995, per la zona ove ricadono i ricettori, ove verrà applicata anche la verifica del criterio differenziale ex D.P.C.M. 14/11/1997, art. 4, se previsto;
3. il proponente comunicherà all'Autorità Competente per il procedimento, al Comune di Matera e all'ARPAB, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, nonché la data di esecuzione delle misure fonometriche;
  4. il rapporto con gli esiti delle misure fonometriche e gli allegati contenenti quanto richiesto ai punti precedenti, dovranno essere inviati entro 30 giorni dalla data di esecuzione delle misure all'Autorità Competente per il procedimento, al Comune ed all'ARPAB. Una copia dei rapporti completi dovrà essere archiviata e custodita presso la sede dell'installazione a disposizione dell'Organo di Controllo;
  5. l'autocontrollo di cui ai punti precedenti andrà ripetuto ogni DUE ANNI. L'autocontrollo suindicato verrà ripetuto anche ove intervengano modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo nonché in caso di eventuali esposti. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di nuovo D.P.I.A. al fine della loro preventiva autorizzazione;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI**

Procedure accettazione rifiuti:

- la Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto rifiuti;
- la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186, e del D.M. 28/06/2024 n. 127 per i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (End of Waste) rispettando le tipologie di rifiuti e le relative quantità massime riportate nella "**Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti**" di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nella **planimetria** allegata al progetto (di cui all'**Allegato 2** al presente provvedimento);
- la Ditta, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti", deve verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e, per quantitativi di rifiuti maggiori di 10 mc, mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Ambiente ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione degli stessi;
- la Ditta dovrà verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto, alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), nonché nel presente provvedimento autorizzativo, (laddove necessario effettuando anche la caratterizzazione degli stessi a campione) e procedere alle operazioni di pesatura e registrazione;
- si dovranno effettuare controlli analitici sui rifiuti, qualora risulti necessario a seguito dell'analisi della documentazione e del controllo visivo e, comunque a campione almeno una volta all'anno;

*Gestione attività:*

- la Ditta dovrà rispettare, durante le operazioni di trattamento dei rifiuti, i principi generali richiamati dall'art. 1, comma 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
- si dovrà prevedere idonea recinzione/barriera lungo tutto il perimetro dell'impianto, garantendone la manutenzione e l'efficienza nel tempo; inoltre si dovrà garantire la buona efficienza e manutenzione dei piazzali, della viabilità interna all'impianto, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato (con aggiornamento anche per tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti End of Waste di cui al D.M. 69/2018 ed al D.M. 127/2024) per gestire gli specifici rifiuti;
- l'impianto di trattamento, in particolare il settore di conferimento, messa in riserva, recupero e aree di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotato di:
  - ✓ pesa per misurare il quantitativo dei rifiuti,
  - ✓ adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche,
  - ✓ idonea pavimentazione;
- i rifiuti aventi **codici E.E.R.** che terminano con "XX.YY.99" che indicano "**rifiuti non altrimenti specificati**" non potranno essere gestiti all'interno dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi della Ditta "NUZZACI STRADE S.r.l." in quanto trattasi di rifiuti non meglio definiti; essi potranno essere conferiti all'impianto solo se accompagnati da apposita scheda di identificazione o da descrizione qualitativa nelle annotazioni dei relativi formulari;
- la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla Classe 3 del D.M. n. 350/98);
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

#### *Stoccaggio e movimentazione rifiuti:*

- nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e da quelle dedicate esclusivamente al deposito dei materiali recuperati (end of waste);
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'Allegato 2, devono essere delimitate ed organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto; ognuna di esse deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER;
- i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere stoccati in cumuli di altezza massima 3 metri o in cassoni; essi devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione, come previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 127/2024) di cui alla "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" (Allegato 1 al presente provvedimento) sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore o uguale a dieci tonnellate. A tal proposito la Ditta dovrà riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti, ogni volta che viene svolta l'operazione di recupero (giornalmente), il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata per ogni singola partita, in modo che siano chiaramente individuabili data e quantitativo del rifiuto recuperato;

### **End of Waste - Rifiuti da costruzione e demolizione:**

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale proveniente dall'attività di recupero (R5) per la produzione di aggregato recuperato (End of Waste) la Ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale in ottemperanza a quanto prescritto nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152/2006";
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono riportati nella Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024;
- per alcuni codici EER dichiarati dalla Ditta non è applicabile il DM 127/2024 poiché non elencati in Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024, nel caso specifico:
  - ✓ Tipologia 7.1: EER 170802,
  - ✓ Tipologia 7.2: EER 010399,
  - ✓ Tipologia 7.4: EER 101203, Tipologia 7.17: EER 010102, 020499, 020799, 020402, 020701, 010308, 100299;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2024 il produttore di aggregato recuperato dovrà produrre la dichiarazione di conformità in cui viene attestato il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto D.M. che, deve essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al D.M. n. 127/2024;
- il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (D.M. 127/2024 - Art. 6, comma 1). Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di conseguimento della Certificazione/Accreditamento, deve essere trasmessa alla provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione collettiva della Salute Umana ed al Comune di Matera;
- il produttore deve individuare un luogo dove conservare, per un anno dall'inizio della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2004, i campioni di aggregato recuperato prelevati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 dello stesso D.M. 127/2024;
- durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- in attesa dell'utilizzo da parte del produttore o dell'eventuale commercializzazione a terzi, l'aggregato recuperato sarà depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 2 al presente provvedimento);

**Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: [ambiente@cert.provincia.matera.it](mailto:ambiente@cert.provincia.matera.it)**

- 7) di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

- 9) **di stabilire** che la Ditta “NUZZACI S.r.l.” dovrà presentare a questo Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, un’appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della Determinazione Dirigenziale n. 726 del 19/04/2021 che, estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, con adeguamento della garanzia finanziaria all’introduzione dell’attività di recupero (R5) di rifiuti inerti rivalutata secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai quali andranno aggiunti i costi che dovranno essere stimati dalla Società proponente (piano di ripristino ambientale) relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito, validato dall’Ufficio precedente, a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla regione Basilicata con D.G.R. n. 471 del 08/04/2011, pena la sospensione dell’attività. L’importo determinato potrà essere ridotto del 40% se la Società è in possesso di certificazione ISO 14001 o Emas;
- 10) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell’autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011;
- 11) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell’autorizzazione in caso di modifica dell’impianto sarà rilasciato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 12) **di evidenziare** che l’utilizzo in maniera fissa dell’impianto frantumatore (benna frantumatrice della “Meccanica Breganzese S.r.l.” - Mod. BF 90.3 - Matr. 1790) all’interno della piattaforma, comporterà la decadenza automatica dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile rilasciata da questo Ufficio con D.D. n. 1312 del 28/05/2014;
- 13) **di ricordare** che l’art. 26-bis del D.L. n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, ha introdotto importanti obblighi in capo al Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI) sia alle informazioni necessarie da trasmettere al Prefetto territorialmente competente per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).
- Il Piano di Emergenza Interna deve:
- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo tale da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  - c) informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità competenti;
  - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
- Il Piano di Emergenza Interna deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per l’elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
- La Ditta “TERRA S.r.l.s.” dovrà pertanto adempiere a quanto sopra esposto, provvedendo alla trasmissione del Piano di Emergenza Interna (PEI) alla Prefettura territorialmente competente ed inviando copia del PEI anche a questo Ufficio;
- 14) **di ribadire** che la Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.” è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all’inserimento nell’applicativo “Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale” dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all’anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 15) **di ricordare** che la Ditta “NUZZACI STRADE S.r.l.” dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l’utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- 16) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 17) **di ricordare** che la cessazione dell’attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

- 18) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 19) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 20) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 21) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**IL RESPONSABILE**  
**SERVIZIO 6**  
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1053 del 07-07-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 14-07-2025 al 29-07-2025 al num. 1338 del registro pubblicazioni.

**IL RESPONSABILE**  
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

---

E' copia conforme all'originale:

Matera, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---